



COMUNE DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Servizio Personale

OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2010 e utilizzo. Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4, comma 3 del CCNL 22/01/2004.

Premesso che

- l'art. 15 del CCNL Comparto Autonomie Locali del 01/04/1999 prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 01.01.1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
- attengono alla costituzione del suddetto Fondo per le risorse decentrate e loro integrazione:
 - il CCNL del 22 gennaio 2004 (Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) in particolare gli articoli 31 e 32;
 - l'art.4 del CCNL 9 maggio 2006 – Comparto Regioni e autonomie locali biennio 2004-2005, relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2 e comma 3 del CCNL 22/1/2004;
 - l'art.8 del CCNL 11 aprile 2008 - Comparto Regioni e autonomie locali biennio 2006-2007, relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all'art.31, comma 2 e comma 3 del CCNL 22/1/2004;
 - l'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009 - Comparto Regioni e autonomie locali biennio 2008-2009, relativo agli incrementi di risorse decentrate di cui all'art.31, comma 3 del CCNL 22/1/2004;
 - l'art. 17, comma 5, del CCNL 1 Aprile 1999 che testualmente recita: “le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo;
 - l'art. 34, comma 4, del CCNL 22.01.2004 relativo alla riacquisizione nella disponibilità delle risorse decentrate degli importi fruiti a titolo di progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio;
 - l'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 relativo alla riacquisizione nella disponibilità delle risorse decentrate degli importi fruiti a titolo di RIA dal personale cessato dal servizio;
 - la dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 con la quale le parti negoziali hanno concordato che la misura più elevata della differenza tra le singole posizioni economiche riconosciute in favore del personale in applicazione dello stesso CCNL sono a carico dei bilanci dell'ente;
 - la dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9 maggio 2006 con la quale le parti negoziali hanno concordato che la misura più elevata della differenza tra le singole posizioni economiche riconosciute in favore del personale in applicazione dello stesso CCNL sono a carico dei bilanci dell'ente;

- la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 31 luglio 2009 con la quale le parti negoziali hanno concordato che la misura più elevata della differenza tra le singole posizioni economiche riconosciute in favore del personale in applicazione dello stesso CCNL sono a carico dei bilanci dell'ente;

Preso atto dei mutamenti normativi intervenuti e precisamente:

- a) l'art.73, comma 2, del Decreto legge n.112/2008 convertito nella Legge 06.08.2008, n. 133 con il quale è soppressa, per effetto della modifica apportata all'art.1, comma 59, lett. c), della legge 23/12/1996 n.662, la possibilità di destinare le economie derivanti dal part-time, alla produttività collettiva e individuale;
- b) Il principio, sempre di derivazione giurisprudenziale, ai sensi del quale il fondo produttività non può subire aumenti discrezionali se non è rispettato il tetto dalla spesa del personale legislativamente fissato;
- c) L'inapplicabilità dei recenti aumenti contrattuali relativi al fondo di produttività per i comuni nei quali non è stato rispettato il patto di stabilità nel triennio ovvero per gli enti che non rispettano il principio della riduzione della spesa di personale;

Dato atto che

- l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
- la spesa per il personale e quindi anche la spesa relativa al fondo produttività, rientra tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità e del limite di spesa del personale ;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999, l'Amministrazione può integrare le risorse variabili solo nei limiti dei seguenti commi:

- comma 2 nella misura massima dell'1.2% del monte salari 1997 ma pur sempre nelle condizioni previste dal comma 4 del medesimo articolo;
- comma 4, a seguito dell'accertamento da parte del servizio di controllo interno circa le effettive disponibilità di Bilancio create in esito a processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e/o per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall'Ente;
- comma 5, a seguito di attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento di quelli esistenti, che non determinano un incremento stabile della dotazione organica;

Visto l'art.6 bis D.Lgs.30 marzo 2001 n.165, come introdotto dall'art.22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n.69 in merito all'obbligo di riduzione dei fondi della contrattazione in caso di soppressione o riduzione di servizi;

Dato altresì atto che la vigente disciplina contrattuale distingue le risorse decentrate nelle seguenti due categorie:

1. **risorse decentrate stabili** utili per il trattamento economico degli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo e la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
2. **risorse decentrate variabili** da destinare al trattamento economico degli istituti contrattuali aventi carattere di variabilità e occasionalità nel tempo in relazione alle condizioni organizzative che ne determinano l'applicabilità;

Dato atto che, nel rispetto di quanto fin ora esposto, con determinazione del Settore I n. 1026 del 20 luglio 2010 è stato costituito definitivamente, come di seguito meglio esposto, il c.d. Fondo

di produttività in € 152.759,79 oltre a € 27.776,18 per somme non utilizzate negli esercizi precedenti;

PROSPETTO A)

FONDO 2010 PARTE STABILE

Normativa	Contenuto	Importo €
Art.15 c.1-lett. a):		
• art.31,c.2 lett.a)	Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario	24.843,48
• art.31,c.2 lett.b)	Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno (Pari al corrispettivo della spesa anno 93)	18.075,99
• art.31,c.2 lett.c)	Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità (pari al 1,45% del monte salari escluso quello riferito al personale dirigenziale e i contributi a carico dell'ente riferito all'anno 1993)	2.277,04
• art.31,c.2 lett.d)	Fondo per la qualità della prestazione individuale	7.746,85
• art.31,c.2 lett.e)	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (pari a quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1 dell'art.31 e la somma utilizzata per costituzione dei fondi di cui alle lettere a) b)c) e d)	100.628,91
	TOTALE	153.572,27
	- Riduzione della quota di straordinario che è trattato a parte dall'art.14 del CCNL 01.04.99	24.843,48
	+Riduzione per quota parte fondo lavoro straordinario già destinato a personale incluso nell'area delle posizioni organizzative	3.077,05
		131.805,84
Art. 15. C.1lett.b)		0
Art. 15. C.1 lett.c)	Risparmi di gestione biennio 93/95 rapportato ad anno Art. 32, comma 3, CCNL 6.7.95 Differenza spesa del personale al 31.8	49.067,36
Art. 15. C.1 lett.f)		0
Art. 15. C.1 lett.g)	Risorse destinate al led con maturazione fino al 31.12.98 in base alle percentuali del CCNL16/7/95, ma destinate prioritariamente a garantire la continuità dei pagamenti degli ex led attualmente trasformati in posizioni di sviluppo secondo quanto previsto espressamente dall'art.14 c.4 art	10.751,20
Art. 15. C.1 lett.h)	Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di £ 1.500.000 Di cui all'art.37, comma 4, del CCNL 6.7.95	2.324,06
Art. 15. C.1 lett.i)		0

Art.15 c.1 lett.J	Importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza e quindi di £.1.737.377.250	4.665,86
Art. 15. C.1 lett.l)		0
Art. 15. C.5		0
	SUB TOTALE	198.614,32
Art. 4, comma 1, CCNL 5.10.01	1.1 % su monte salari 99 pari a £ 2.334.468.000	13.262,17
Art. 32 c.1 ccnl 22.01.2004	0.62% monte salari 2001 (£ 25581090,00)	8.191.15
Art. 32 c.2 ccnl 22.01.2004	0.50% monte salari 2001 (£ 25581090,00)	6.605.77
Art.4, comma 1, CCNL 09.05.06	0.50 % monte salari anno 2003 (2.121.505,00)	10.607.52
Art. 8 c.2 ccnl 11.04.2008	0.60% monte salari 2005 (£ 1.702.381,00)	10.214,28
	SUB TOTALE	48.880,89
Art. 34 c.4 ccnl 22.01.2004	Importi fruiti per progressioni orizzontali del personale cessato o riclassificato per progressione verticale al 31.12.03	8.962.31
Art. 34 c.4 ccnl 22.01.2004	Importi fruiti per progressioni orizzontali del personale cessato o riclassificato per progressione verticale al 31.12.04	837.52
Art. 34 c.4 ccnl 22.01.2004	Importi fruiti per progressioni orizzontali del personale cessato o riclassificato per progressione verticale al 31.12.05	3.544.62
Art. 34 c.4 ccnl 22.01.2004	Importi fruiti per progressioni orizzontali del personale cessato o riclassificato per progressione verticale al 31.12.06	2913.76
Art. 34 c.4 ccnl 22.01.2004	Importi fruiti per progressioni orizzontali del personale cessato o riclassificato per progressione verticale al 31.12.07	3.481,25
Art. 34 c.4 ccnl 22.01.2004	Importi fruiti per progressioni orizzontali del personale cessato o riclassificato per progressione verticale al 31.12.08	923.75
Art. 34 c.4 ccnl 22.01.2004	Importi fruiti per progressioni orizzontali del personale cessato o riclassificato per progressione verticale al 31.12.09	1.067.31
	SUB TOTALE	21.730,52
Art. 4, comma 2, CCNL 5.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.02	2.695,34
Art. 4, comma 2, CCNL 5.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.03	2871.86
Art. 4, comma 2, CCNL 5.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.04	1746.03
Art. 4, comma 2, CCNL 5.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.05	2509.26
Art.4, comma 2, CCNL 05.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.06	3.379,35
Art.4, comma 2, CCNL 05.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.07	1.693,77
Art.4, comma 2, CCNL 05.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.08	993.59
Art.4, comma 2, CCNL 05.10.01	Ria su pensionamenti al 31.12.09	797,16
	SUB TOTALE	16.686,36

Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.01.04	Incremento valori delle posizioni economiche rideterminate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL 05.10.2001	2.101,39
Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.01.04	Incremento valori delle posizioni economiche rideterminate ai sensi dell'art. 29, comma 5, del CCNL 22.01.2004	3.134,42
Dichiarazione congiunta n.4 CCNL 09.05.06	Incremento valori delle posizioni economiche rideterminate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CCNL 09.05.2006	2.452,45
Dichiarazione congiunta n.4 CCNL 09.05.06	Incremento valori delle posizioni economiche rideterminate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL 11.04.2008	3.134,91
Dichiarazione congiunta n.1 CCNL 31.07.2009	Incremento valori delle posizioni economiche rideterminate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL 11.04.2008	1.640,96
	SUB TOTALE	12.464,13
	- Progressione orizzontale anno 2000	26.392,49
	- Progressione orizzontale anno 2001	25822,84
	- Progressione orizzontale anno 2002	8409,20
	- Progressione orizzontale anno 2003	10389,40
	- Progressione orizzontale anno 2004	4918,99
	- Progressione orizzontale anno 2005	13238,80
	- Progressione orizzontale anno 2006	10199,51
	- Progressione orizzontale anno 2007	15.732,29
	- Progressione orizzontale anno 2008	11.080,40
	- Progressione orizzontale anno 2009	11.942,45
	- Progressione orizzontale anno 2010	8.000,00
	TOTALE PARTE STABILE	152.249,85

FONDO 2009 PARTE VARIABILE

Art.15 c.1 lett.d	Art. 43 legge 449/97	0
Art.15 c.1 lett.e	Economie per parte time € 28.16 giornaliero x 312	0
Art.15 c.1 lett.k	Funzioni delegate	0
Art. 15 c.1 lett.m	Incremento 3% dello stanziamento straordinario	509,94
Art. 15 c.1 lett.n	Camere di commercio	0
Art.15 c.2	Integrazione del 1,2 % su base annua del monte salari 1997 (1.737.377.250) somma che può essere resa disponibile solo a seguito di accertamento da parte del servizio di controllo interno o nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità)	0
Art.4 c 3 e 4 ccnl 05.10.01 e Art. 54 ccnl 14900	ICI e compensi per Messi Notificatori	0
	SOMME non utilizzate esercizi precedenti	27.776,18
	TOTALE PARTE VARIABILE	28.286,12
	TOTALE COMPLESSIVO	180.535,97

Evidenziato che gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 4 – Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.

1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'articolo 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17.

2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a);

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di rinnovazione;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'articolo 28 del d.P.R. 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k);

i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22;

l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'articolo 35 del D.Lgs. 29/93;

m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'articolo 16, comma 1, del C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'articolo 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lettere d), e), f) ed m).

5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, e dall'articolo 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”

Art. 5 – (articolo così sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004) Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”;

- che ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal revisore dei conti dell'ente. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio

delle amministrazioni, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;

- che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dal revisore dei conti;

- che gli schemi di relazione di cui sopra non sono ancora stati resi disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

SI TRASMETTE

in allegato, la ipotesi di accordo annuale di destinazione delle risorse per l'anno 2010, siglata in data 23 settembre 2010, che risultano essere così destinate:

RISORSE	VOCI CONTRATTUALI FINANZIATE	IMPORTO
A) RISORSE DI PARTE STABILI	a) indennità di comparto ex art.33 del CCNL 24/11/04	28.000,00
	b) indennità asilo nido	800,00
	c) indennità di turno, disagio maneggio valori	30.000,00
	d) specifiche responsabilità come previste dall'art.17, c.2 lett. f) CCNL1.4.99 e art.36 CCNL24/10/04	12.000,00
	f) progressioni orizzontali	18.174,22
	f) produttività e miglioramento dei servizi di cui alla lett. a) dell'art.17, c.2 CCNL 1.4.99 e art.36 CCNL24/10/04	63.275,63
TOTALE RISORSE DI PARTE STABILE		152.249,85
B) RISORSE DI PARTE VARIABILE	g) produttività e miglioramento dei servizi di cui alla lett. a) dell'art.17, c.2 CCNL 1.4.99 e art.36 CCNL24/10/04	28.286,12
Totale		180.535,97

Dal verbale di seduta si evidenzia che le parti hanno deciso di:

- destinare la somma totale di € 58.800,00 al trattamento economico degli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità nel tempo;

- destinare alle progressioni orizzontali € 18.174,22 in luogo degli 8.000,00 euro proposti da parte pubblica;

- detrarre la maggiore somma di € 10.174,22 non sull'intero ammontare della somma restante destinata alla produttività individuale e collettiva ma solo sulla quota parte della stessa, pari al 40%, da destinare all'incentivo individuale ai sensi dell'art. 3, lettera A) del CCDI quadriennale del 20 dicembre 2004, come successivamente modificato ed integrato;

- attribuire, ai dipendenti che beneficeranno della PEO, l'indennità individuale decurtata del 30%; la somma totale delle decurtazioni verrà ripartita tra i dipendenti non beneficiari della PEO, con il sistema di calcolo di cui all'art. 3, lettera a), del CCDI quadriennale;

Le stesse parti precisano, inoltre, che l'incentivo di risultato ai quali, ai sensi dell'art. 3, lettera b) del CCDI quadriennale, viene destinato il 60% della produttività verrà erogato per attività prestate al di fuori dell'orario di lavoro.

E' stato inoltre verificato che:

1. le risorse economico – finanziarie occorrenti all'applicazione dell'accordo decentrato per l'anno 2010, risultano stanziato sull'intervento 1 01 02 01 – capitolo 240 del bilancio corrente di competenza;
2. l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
4. la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo dei bilanci annuale e pluriennale;
5. l'Ente rispetta nell'esercizio 2010 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla normativa contabile in vigore ed ha rispettato il patto di stabilità in tutti gli esercizi dall'anno 2004 ed ha approvato il bilancio di previsione 2010 coerentemente con gli obiettivi programmatici del patto di stabilità 2009;
6. relativamente al consuntivo della spesa del personale dell'esercizio 2009, alle previsioni di spesa per l'anno 2010 ed alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 5 del D.L. 25/6/2008, n. 112: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* si osserva:
 - nel 2010, a livello previsionale, l'Ente ha rispettato il limite di spesa rispetto all'anno precedente, sia in valore assoluto che in termini di riduzione della incidenza percentuale sulla spesa corrente, le spese di personale così come definite ai sensi dell'Art. 1, comma 198, Legge 23 dicembre 2005, n.266, della circolare n. 9 RGS del 17.02.06 e dell'art. 76 della Legge n. 133/08, sono diminuite rispetto al 2009 di € 29.679.20;
 - le spese per la contrattazione decentrata integrativa anno 2010 sono ulteriormente diminuite
 - rispetto all'anno 2009 di un importo pari a € 9.987.43 (anno 2009 € 162.747,22 – anno 2010 € 152.759,79);
7. I compensi della produttività individuale, come sempre avvenuto in questo ente, vengono erogati selettivamente in base ai risultati accertati dal sistema di valutazione;
8. Le risorse relative all'incentivo di risultato sono invece correlate al raggiungimento di risultati individuali la liquidazione è subordinata infatti alla effettiva realizzazione di ben definiti progetti assegnati ai dipendenti dal Responsabile di settore.

Guardiagrele, li 5 ottobre 2010

La Responsabile Servizio Personale
F.to Angelina Scioli